



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 542/2026
ALFREDO GUARDIANO		UP - 25/03/2026
ELISABETTA MARIA MOROSINI		R.G.N. 1811/2026
GIOVANNI FRANCOLINI		
ROSARIA GIORDANO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza del 01/10/2025 del Tribunale di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, in relazione al reato ascritto agli stessi al capo 1), in quanto estinto per integrale riparazione del danno.



2. Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione, denunciando erronea applicazione dell'art. 162-ter cod. pen., quanto all'estensione della causa estintiva per avvenuta riparazione del danno a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla partecipazione alla condotta riparativa, in violazione dell'art. 182 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, occorre rilevare che la proposizione dell'appello contro la stessa decisione di primo grado da parte dell'imputato [REDACTED] non determina la conversione del proposto ricorso in appello a norma dell'art. 580 cod. proc. pen., atteso che il gravame ha ad oggetto un reato, e quindi un capo della sentenza, diverso da quello censurato nel presente giudizio di legittimità (Sez. 5 n. 41430 del 11/07/2016, Giunta, Rv. 267867).

2. Il ricorso è fondato.

3. Occorre premettere che l'art. 162-ter cod. pen. - che ha il suo precedente più immediato nell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - stabilisce, al primo comma, che «[n]ei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato», precisando altresì che l'estinzione del reato ha luogo anche in presenza di offerta reale ai sensi dell'art. 1208 e seguenti del codice civile, «formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo».

Inoltre, l'art. 162-ter, secondo comma, cod. pen. prevede che, se l'imputato «dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, [...] può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento» e «in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni».



4. La richiamata disposizione normativa, pur avendo anche uno scopo deflattivo, ha soprattutto la *ratio* di valorizzare in chiave premiale condotte del reo successive al fatto criminoso che si rivelino di segno antagonista rispetto al reato. In tale prospettiva, l'art. 162-ter cod. pen. realizza un potenziamento delle dinamiche riparatorie all'interno del sistema penale, riconoscendo l'estinzione del reato a fronte di condotte che abbiano determinato un'integrale e oggettiva elisione dell'offesa.

Come è stato invero ormai più volte chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, la causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto (tra le altre, Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Meloni, Rv. 280253; Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273187).

5. L'art. 162-ter cod. pen. non si occupa del regime di comunicabilità ai correi dell'effetto estintivo, ossia della questione giuridica prospettata con il ricorso.

5.1. Occorre considerare, al riguardo, in primo luogo, che l'istituto è espressamente qualificato quale causa estintiva del reato, ciò che, unitamente alla collocazione topografica della disposizione di riferimento, dovrebbe condurre all'applicazione, in assenza di una diversa previsione normativa e salva l'incompatibilità dell'istituto in esame con essa, della disposizione di cui all'art. 182 cod. pen., per la quale «Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce»).

5.2. Depongono inoltre nel senso dell'operatività della predetta disciplina di carattere generale anche indici di carattere sistematico, poiché la causa estintiva prevista dall'art. 162-ter cod. pen., anche per come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità, implica la spontaneità della condotta dell'imputato che pone riparo all'offesa.

Nell'indicata prospettiva, si è affermato che la causa estintiva in considerazione non è configurabile nel caso in cui l'imputato abbia effettuato il risarcimento in conseguenza di un provvedimento che a ciò lo aveva condannato (Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, L., Rv. 279082).

Correlativamente, la rilevanza, ai fini dell'operatività della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., di condotte di soggetti terzi è stata riconosciuta solo a fronte di una condotta attiva dell'autore del reato, così come nel caso in cui il danno sia integralmente



risarcito dalla compagnia assicuratrice dell'imputato, sollecitata da quest'ultimo (Sez. 4, n. 10107 del 12/11/2019, dep. 2020, Aljaier, Rv. 278607).

E, peraltro, che il legislatore voglia attribuire rilievo alla specifica condotta del soggetto che, mediante la riparazione del danno, fa venir meno l'offesa arrecata si ritrae dalla richiamata previsione per la quale ove dimostri di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine a lui assegnato, l'imputato può chiedere la fissazione di un ulteriore termine, che non può essere superiore a sei mesi, per provvedere anche in forma rateale al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

5.3. Dal complesso degli indicati elementi, di carattere sia letterale che sistematico, si desume l'esclusione dall'estensione del beneficio ai correi che siano rimasti inerti, dimostrando indifferenza rispetto all'offesa precedentemente arrecata.

Né alla conclusione raggiunta osta la circostanza che a voler opinare in detta direzione, se il reato è commesso da più soggetti la vittima "beneficerebbe" di una riparazione del danno integrale da parte di ciascuno di essi.

Invero, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, pur rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., con un principio tuttavia applicabile per *eadem ratio* anche nel caso in esame, qualora uno solo dei correi abbia provveduto, in modo integrale, al risarcimento, l'altro concorrente, al fine di beneficiare della predetta circostanza attenuante comune, non dovrà provare la sua concreta e tempestiva volontà di riparare il danno cagionato alla persona offesa bensì dovrà dimostrare l'avvenuto rimborso della sua quota al concorrente più diligente (Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215).

Dal che si ritrae che, in sostanza, se uno dei correi ripara integralmente l'offesa, gli altri autori del reato possono beneficiare della causa estintiva di cui all'art. 162-ter cod. pen., purché abbiano rimborsato allo stesso la loro quota prima della definizione del processo.

6. Deve quindi essere affermato il principio per il quale la natura di causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per l'autore del reato che abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, comporta che essa, in difetto di una differente previsione normativa, possa avere effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi (Sez. 2, n. 20210 del 31/03/2023, Nuovo, Rv. 284712) che siano rimasti inerti, così mostrando indifferenza rispetto all'offesa precedentemente arrecata, ferma la possibilità per gli stessi, ove vogliano



beneficiare della causa estintiva, di rimborsare, prima della definizione del processo, la quota dovuta all'imputato più diligente.

7. Per le indicate ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica.

Così è deciso, 25/03/2026

Il Consigliere Estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Rosa Pezzullo

